

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

N. 4/NAZ/A

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - SATTA Giovanni - SCHIRRU - USAI - LANCIONI - MURA - GIAGONI -
MORO - PIRAS - CANU - CERA

il 10 luglio 2019

Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge statale di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, composta di un solo articolo, ha la finalità di rendere applicabile anche al settore vitivinicolo l'istituto del pegno sulle merci in lavorazione, già previsto dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione per i prosciutti a denominazione di origine controllata e successivamente esteso ai prodotti lattiero-caseari dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).

Gli elementi che caratterizzano questa tipologia di pegno rispetto al pegno ordinario come disciplinato dal codice civile sono il mancato spossessamento del produttore che continua a disporre, nel ciclo produttivo, dei beni vincolati, la loro iscrizione in appositi registri e l'annotazione sul bene come strumenti sostitutivi dello spossessamento.

Queste modalità di costituzione della garanzia permettono di adeguare la tradizionale figura del pegno alle esigenze di finanziamento delle imprese che non potrebbero realizzarsi in base alle regole tradizionali tutte le volte in cui i beni vincolati necessitano di trasformazione o di particolari tecniche di conservazione.

In questo modo si consente agli operatori del settore vitivinicolo una maggiore facilità di accesso al credito bancario, permettendo di vincolare, attraverso la garanzia reale prestata alla banca, le produzioni sottoposte al delicato processo di affinamento. L'imprenditore potrà concedere in pegno il bene in fase di maturazione, senza perderne il possesso, mantenendo presso la propria struttura l'intero

ciclo produttivo e garantendone l'ordinaria gestione. A questo aspetto di favore se ne accompagnano altri, come la riduzione dei costi complessivi di finanziamento (TAEG), posto che l'enopolio non dovrà sostenere le spese di custodia e amministrazione dei beni vincolati. Inoltre, la rotatività del pegno consente il mantenimento dell'affidamento accordato anche nel caso di commercializzazione del prodotto, attraverso la ricostituzione dei beni oggetto di pegno.

Da quanto su esposto risulta evidente come attraverso l'estensione di tale opportunità anche agli operatori del settore vitivinicolo in relazione ai prodotti a lunga maturazione e a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica tipica (IGP), si mette a loro disposizione uno strumento utile a facilitare l'accesso al credito particolarmente adatto a tale tipologie di produzioni che richiedono una lavorazione prolungata nel tempo.

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - PIANO, Segretario - CANU - CERA - CIUSA - CORRIAS - MORO

pervenuta il 17 luglio 2019

La proposta di legge nazionale n. 4 è stata assegnata all'esame della Quinta Commissione permanente l'11 luglio 2019.

La Quinta Commissione ha proceduto all'esame del provvedimento nella seduta del 17 luglio 2019.

In tale sede la Commissione ha ritenuto di condividere l'impostazione e le finalità della proposta di legge nazionale n. 4, finalizzata a rendere applicabile anche al settore vitivinicolo l'istituto del pegno sulle merci in lavorazione, già previsto dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione per i prosciutti a denominazione di origine controllata e successivamente esteso ai prodotti lattiero-caseari dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).

Queste modalità di costituzione della garanzia permettono di adeguare la tradizionale figura del pegno alle esigenze di finanziamento delle imprese che non potrebbero realizzarsi in base alle regole tradizionali tutte le volte in cui i beni vincolati necessitano di trasformazione o di particolari tecniche di conservazione.

In questo modo si consente agli operatori del settore vitivinicolo una maggiore facilità di accesso al credito bancario, permettendo di vincolare, attraverso la garanzia reale prestata alla banca, le produzioni sottoposte al delicato processo di affinamento. L'imprenditore potrà concedere in pegno il bene in fase di maturazione, senza perderne il possesso, mantenendo presso la propria struttura l'intero ciclo produttivo e garantendone l'ordinaria gestione. A questo aspetto di favore se ne accompagnano altri, come la riduzione dei costi complessivi di finanziamento (TAEG), posto che l'enopolio non dovrà sostenere le spese di custodia e amministrazione dei beni vincolati. Inoltre, la rotatività del pegno consente il mantenimento dell'affidamento accordato anche nel caso di commercializzazione del prodotto, attraverso la ricostituzione dei beni oggetto di pegno.

La Commissione, in particolare, ha condiviso l'opportunità di mettere a disposizione degli imprenditori del settore vitivinicolo uno strumento utile a facilitare l'accesso al credito particolarmente adatto a tipologie di produzioni che richiedono una lavorazione prolungata nel tempo.

Nella medesima seduta del 17 luglio 2019, la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale in oggetto, composta da un solo articolo, senza apportarvi alcuna modificazione, nell'auspicio di un suo pronto esame e successiva approvazione da parte del Parlamento nazionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Applicazione della legge n. 401 del 1985
ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP

1. Il pegno sui prodotti vitivinicoli a lunga maturazione e a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica tipica (IGP) può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata) ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica tipica (IGP) a lunga maturazione.

2. Il contrassegno, le relative modalità di applicazione e le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge n. 401 del 1985.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Applicazione della legge n. 401 del 1985
ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP

(identico)